

## **In vigore la nuova soglia de minimis a 200.000 euro**

Approvato il 12 dicembre 2006 dalla Commissione europea, a partire dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è entrato in vigore il nuovo regolamento della Commissione Europea che raddoppia, innalzando sino a **200.000 euro in tre esercizi finanziari**, la soglia degli aiuti secondo il regime De Minimis.

Sotto la soglia dei 200.000 euro in 3 anni, gli aiuti non sono più considerati aiuti di Stato e le imprese sono esonerate dall'obbligo di notifica previsto dalle norme del Trattato CE sugli aiuti di Stato.

Il nuovo regolamento, diversamente a quello precedente, si applica anche al settore dei **trasporti** e alla trasformazione e commercializzazione dei **prodotti agricoli**.

Per il settore stradale, a causa delle piccole dimensioni delle aziende, la soglia rimane di 100.000 euro.

Gli aiuti de minimis non potranno comunque essere utilizzati per acquistare veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Il nuovo regolamento si applica agli "**aiuti trasparenti**", cioè a quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

### **AIUTI TRASPARENTI**

(quelli il cui importo preciso sia calcolabile in anticipo)

- . gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale (per importi inferiori alla soglia de minimis)
- . gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio (per importi inferiori alla soglia de minimis)
- . gli aiuti individuali a imprese che **NON** sono in difficoltà (vedi limitazioni in dettaglio nel regolamento)
- . gli aiuti concessi sotto forma di prestiti
- . le garanzie su prestiti rientreranno nel regime degli aiuti de minimis, purché la parte di prestito assistita dalla garanzia non sia superiore a 1,5 milioni di euro.
- . per le garanzie superiori a 1,5 milioni di Euro, gli Stati membri **DOVRANNO** utilizzare metodologie accettate dalla Commissione atte a dimostrare che l'aiuto (garanzia) non superi i 200.000 euro.

### **ESCLUSIONI TASSATIVE**

Le forme di aiuto il cui importo preciso non sia calcolabile in anticipo

- . gli aiuti alle imprese in difficoltà

### **DETTAGLI**

VEDI REGOLAMENTO (pubblicato sulla GUCE n. L379 del 28.12.06)